



## Capitolo I

### 1.1 Il concetto di persona offesa.

Il Legislatore italiano non utilizza mai il termine di vittima, prediligendo l'uso di espressioni quali "persona offesa", "soggetto passivo", "offeso dal reato".

Né il codice penale, né il codice di procedura penale offrono una definizione di persona offesa. Gran parte della dottrina, infatti, ritiene che, per dare una definizione di persona offesa, è necessario fare riferimento all'oggetto giuridico del reato, ossia a quel bene tutelato giuspenalmente (1).

Secondo una definizione invalsa (2), è persona offesa dal reato il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice che si assume violata.

Alla titolarità dell'interesse leso o messo in pericolo dal reato si ricollega, poi, il tessuto normativo partecipativo, informativo e protettivo predisposto dal codice di rito in favore della persona offesa dal reato.

Ne consegue che persona offesa dal reato è, dunque, colui che è titolare del bene giuridico leso dal reato, che nell'ambito del procedimento penale non è una "parte", neanche "eventuale", ma che lo diventa con la costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p..

È bene precisare che la persona fisica titolare del bene giuridico offeso dal reato può coincidere con chi da quel reato ha subito un danno sia esso patrimoniale o non patrimoniale, comunque risarcibile, ma può anche non coincidere.

---

(1) (F. ANTOLISEI, L'offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p. 111; G. CONSO, Istituzioni di diritto processuale penale, 3a ed., Milano, 1969, p. 162. Inoltre, si veda M.G. AIMONETTO, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 319.).

(2) T. BENE, La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative, in Arch. pen., 2013, 2, p. 490 ss.; F. M. GRIFANTINI, La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari, Napoli, 2012, p. 24 ss.; C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato, Milano, 2003, p. 1 ss., 155 ss.; L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo, 2012, p. 55. V. già M. G. AIMONETTO, voce Persona offesa, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1983, p. 318 ss.; A. GIARDA, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano, 1971, p. 11-12.



Da qui la distinzione tra persona offesa dal reato e danneggiato, intendendo per danneggiato colui che vanta un danno dalla commissione del reato.

Si tratta di due soggetti che svolgono un ruolo differente nell'ambito del procedimento penale: nella fase delle indagini è presente la persona offesa dal reato alla quale sono riconosciuti una serie di poteri di controllo nei confronti dell'autorità giudiziaria, nella fase processuale vera e propria il Legislatore ha riconosciuto diritti e facoltà a chi - persona offesa dal reato - diventa parte con la costituzione di parte civile.

Il codice di procedura penale dedica alla persona offesa un intero titolo, nell'alveo della disciplina dei soggetti del procedimento (titolo VI del libro I).

In tal sede, si è dato luogo anzitutto ad un'estensione soggettiva del ruolo dell'offeso, mediante l'individuazione di due nuove figure cui sono attribuiti i medesimi poteri. (3)

Questi ultimi – in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato – sono anzitutto attribuiti ai “prossimi congiunti” ex art. 90 c. 3 c.p.p., compreso, oggi, anche il partner dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il Legislatore italiano riconosce alla persona offesa dal reato una serie di diritti e facoltà. Sul punto l'art. 90 c.p.p. rubricato “*Diritti e facoltà della persona offesa dal reato*” stabilisce che:

*“1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.*

*1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

*2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.*

*2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.*

---

(3) E. AMODIO, Persona offesa dal reato. Premessa, cit., p. 534-535



3. *Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.*

La norma *de qua*, nell’individuare diritti e facoltà della persona offesa, stabilisce che la stessa può presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento ed indicare elementi di prova (tranne ovviamente in Cassazione, in cui non vi è più alcuna istruzione probatoria). Memorie difensive che consistono in scritti provenienti dall’offeso o dal suo difensore, possono essere presentate durante le indagini preliminari, saranno rivolte al pubblico ministero o al Giudice per le Indagini Preliminari, nelle successive fasi al Giudice che procede. Il comma 1 *bis* - introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, noto come Riforma Cartabia – riconosce alla persona offesa la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Per la dichiarazione di domicilio, la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – p.e.c. - o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Questa nuova previsione deve essere legge anche alla luce della riforma della giustizia riparativa (art. 129 *bis* c.p.p.), nella quale la persona offesa ha una posizione attiva all’interno del processo; essa, difatti, ha acquisito la qualifica di “soggetto processuale”.

Nonostante i numerosi diritti e facoltà riconosciuti alla persona offesa, questa non agisce, non formula *petita* sul merito: perché divenga parte attiva del processo penale deve costituirsi parte civile (4) e solo da questo momento che può muoversi attivamente nella scena processuale. In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge, la persona offesa ha, inoltre, diritto di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (art.74 d.P.R 30 maggio 2002, n. 115); in particolare, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612 - *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*quinqies* e 609-*undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio suddetto anche in deroga ai limiti di reddito (art. 76 co. 4 - *ter*, d.P.R 30 maggio 2002, n. 115). Durante la fase delle indagini preliminari, la persona offesa può conferire ad un difensore mandato per lo svolgimento di investigazioni difensive

che potranno essere affidate dal legale ad investigatori privati autorizzati o a consulenti tecnici.

---

(4) F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2003



Tali atti inquisitivi possono essere compiuti anche dalla difesa dell'indagato e consistere:

- a. nell'assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti;
- b. nella richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- c. nell'accesso ai luoghi di commissione del fatto al fine di documentarne lo stato o effettuare rilievi - previo consenso del titolare, ovvero autorizzazione del Giudice nel caso di luoghi non aperti al pubblico;
- d. nel compimento di atti/accertamenti tecnici non ripetibili (art. 391- *decies* commi 2 e 3. c.p.p.).

Nella fase delle indagini preliminari è riconosciuto alla persona offesa il diritto di richiedere l'esistenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 comma 2 c.p.p.). Decorso sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela è, altresì, riconosciuto il diritto di chiedere informazioni all'autorità procedente circa lo stato del procedimento, "senza pregiudizio del segreto investigativo" (art. 335 c. 3 *ter* c.p.p., introdotto dall'art. 1, c. 26, l. n. 103/2017).

Nel caso in cui la persona offesa abbia avuto conoscenza del procedimento, l'ordinamento gli accorda l'interesse a sottoporre a verifica la legittimazione territoriale del pubblico ministero procedente e, indirettamente, anche la competenza del Giudice (art. 54 *quater* c.p.p.)

Nel caso si debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero devono essere avvisate, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (art. 360 comma 1 c.p.p.).

Inoltre, i difensori, nonché i consulenti tecnici - eventualmente nominati - hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve (art. 360 comma 3 c.p.p.); i difensori hanno, altresì, la facoltà di visionare i relativi verbali ed estrarne copia (art. 366 c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 367 c.p.p. anche il difensore della persona offesa ha la facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero. Gli elementi di prova raccolti saranno, poi, inseriti nel fascicolo del difensore, di cui all'art. 391-*octies* c.p.p., ed eventualmente presentati direttamente al pubblico ministero o al Giudice. La documentazione di atti e